

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITA' - PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996/1997**

## Art. 1

1. Gli stipendi tabellari come stabiliti dall' art. 39 comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:  
dal 1 gennaio 1996

Qualifica	I	L.	53.000
Qualifica	II	L.	56.000
Qualifica	III	L.	59.000
Qualifica	IV	L.	63.000
Qualifica	V	L.	67.000
Qualifica	VI	L.	70.000
Qualifica	VII	L.	77.000
Qualifica	VIII	L.	84.000
Qualifica	IX	L.	97.000
Qualifica	I R.S.	L.	97.000
Qualifica	II R.S.	L.	111.000

dal 1 novembre 1996 ulteriori importi:

Qualifica	I	L.	61.000
Qualifica	II	L.	64.000
Qualifica	III	L.	68.000
Qualifica	IV	L.	73.000
Qualifica	V	L.	76.000
Qualifica	VI	L.	80.000
Qualifica	VII	L.	88.000
Qualifica	VIII	L.	96.000
Qualifica	IX	L.	111.000
Qualifica	I R.S.	L.	111.000
Qualifica	II R.S.	L.	126.000

dal 1 luglio 1997 ulteriori importi:

Qualifica	I	L.	38.000
Qualifica	II	L.	40.000
Qualifica	III	L.	42.000
Qualifica	IV	L.	45.000
Qualifica	V	L.	48.000
Qualifica	VI	L.	50.000
Qualifica	VII	L.	55.000
Qualifica	VIII	L.	60.000
Qualifica	IX	L.	69.000
Qualifica	I R.S.	L.	69.000
Qualifica	II R.S.	L.	79.000

## Art. 2

### Effetti dei benefici

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute

assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 1 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

#### Art. 3

Trattamento Accessorio - Finanziamento del trattamento accessorio

1. Le risorse di cui all' art. 42 comma 1 del CCNL stipulato in data 21.5.1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando:

1. il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995;

2. le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttività del personale;

3. le quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1, lettera a).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell' citato art. 42, comma 2.

#### Art. 4

Risorse aggiuntive

1. Le amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. 29/93, dall' art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, in particolare attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione decentrata, ad istituti ricompresi nell' art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.

#### Art. 5

Indennità di Ateneo

1. L'indennità di Ateneo di cui all' art. 41, comma 1 del CCNL è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI      IMPORTI

I	£. 22.000
II	£. 25.000
III	£. 29.000
IV	£. 33.000
V	£. 36.000
VI	£. 46.000
VII	£. 58.000
VIII	£. 72.000

2. L'indennità di Ateneo di cui all' art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
IX	£. 145.000
I R.S.	£. 145.000
II R.S.	£. 193.000

3. L'Indennità di Ateneo di cui all' art. 41, comma 1 del CCNL è ulteriormente incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
I	£. 50.000
II	£. 58.000
III	£. 66.000
IV	£. 75.000
V	£. 83.000
VI	£. 105.000
VII	£. 132.000
VIII	£. 165.000

4. L'Indennità di Ateneo di cui all' art. 41, comma 2 del CCNL è incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
IX	£. 330.000
I R.S.	£. 330.000
II R.S.	£. 440.000

#### Art. 6

1. L'indennità di cui all' art. 45 del CCNL è incrementata dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
II	£. 117.000
III	£. 156.000
IV	£. 130.000
V	£. 117.000

#### Art. 7

Esperti e collaboratori linguistici

1. La quota oraria di cui all' art. 51, comma 4 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, è incrementata a decorrere dal 1 gennaio 1996 di un importo pari a £. 1.000, dal 1 novembre 1996 di un ulteriore importo pari a £. 1.500 e dal 1 luglio 1997 di un ulteriore importo pari a £. 1.000. Correlativamente, il trattamento complessivo annuo lordo di cui al medesimo articolo è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 22.500.000; dal 1 novembre 1996 in L. 23.250.000; dal 1 luglio 1997 in L.

23.750.000.

Art. 8

Assistenti straordinari ISEF

1. Il compenso annuo lordo di cui all' art. 52, comma 3 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, è incrementato a decorrere dal 1.1.1996 di un importo pari a £. 480.000 annue lorde, a decorrere dal 1.11.1996 di ulteriore importo pari a £. 660.000 annue lorde e a decorrere dal 1.7.1997 di un ulteriore importo pari a £. 480.000 annue lorde.